

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 771)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale)

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad estendere le disposizioni concernenti la facoltà — già riconosciuta all'Amministrazione dei lavori pubblici con l'articolo 15 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 — di trasportare all'esercizio successivo, a richiesta dei funzionari delegati dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), gli ordini di accreditamento, emessi sia in conto competenza sia in conto residui sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale), per l'intera somma, se totalmente inestinti a fine di esercizio, e per la parte inutilizzata, se parzialmente pagati alla stessa data.

La predetta facoltà, che costituisce una deroga alla disposizione di carattere generale — secondo cui gli ordini di accreditamento rimasti interamente o parzialmente inestinti a fine esercizio debbono essere ri-

spettivamente annullati o ridotti alla somma effettivamente pagata — di fatto venne estesa all'Azienda sin da quando i servizi di questa dipendevano dal Ministero dei lavori pubblici, tanto che anche quando, con la legge 7 febbraio 1961, n. 59, venne conferita all'Azienda una più ampia e ben definita autonomia, non si ritenne necessaria una specifica disciplina della procedura del trasporto, che, peraltro, nel frattempo era stata esplicitamente estesa anche agli ordini di accreditamento emessi in virtù dell'articolo 1458 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1939 ed, altresì, agli ordini di accreditamento emessi sui capitali di parte corrente (ex parte ordinaria) in osservanza della legge 16 marzo 1951, n. 232.

Il Ministero del tesoro, nel riesaminare ora le disposizioni concernenti la facoltà del trasporto degli ordini di accreditamento di parte in conto capitale (ex parte straordinaria) per la materia concernente la competenza dell'Azienda, ha ritenuto di non potere — in assenza di una specifica disposizione legislativa — riconoscere tuttora operante per essa la facoltà di trasporto degli ordini di accreditamento di cui all'articolo 15 del citato decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che in base alla espressione letterale della norma deve considerarsi limitata agli

atti della specie emessi dalla sola Amministrazione dei lavori pubblici.

Per colmare, quindi, la riscontrata lacuna si è predisposto il disegno di legge di che trattasi, anche perchè la procedura di cui è cenno all'articolo 15 del decreto n. 422 del 1923 corrisponde ad una necessaria semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario, evitandosi così ogni sospensione di pagamento nell'importante settore delle opere pubbliche di competenza dell'ANAS.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati, trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.